



# Federazione Italiana Giuoco Calcio

## Legg Nazionale Dilettanti

### COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: [sicilia.lnd.it](http://sicilia.lnd.it)

e-mail: [crlnd.sicilia01@figc.it](mailto:crlnd.sicilia01@figc.it)

## Stagione Sportiva 2018/2019

### Comunicato Ufficiale n° 256 CSAT 16 del 21 gennaio 2020

#### CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

#### COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che, ai sensi dell'art. 142 comma 3 C.G.S., anche per la corrente stagione sportiva 2019/2020 troverà applicazione l'art. 38 n.7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra. Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

#### 1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: [cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it](mailto:cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it)

#### 2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: [tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it](mailto:tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it)

**Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale**  
**Riunione del giorno 21 gennaio 2020.**

**APPELLI**

**Procedimento n. 65/A**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore**  
**Componente Avv. Felice Blando**  
**Componente Dott. Sergio La Commare**  
**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

A.S.D. MONTALBANO (ME) avverso inibizione fino al 30.04.2020 a carico del sig. Genovese Gianluca - Campionato C5 Serie C1 Girone "B" Gara: Mariven Calcio A 5 – Montalbano del 04.01.2020 - C.U. n.234 del 08.01.2020.

Con tempestivo preannuncio di reclamo e successivo tempestivo invio dei motivi l'ASD Montalbano, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, impugna la decisione assunta dal GST a carico del proprio tesserato come in epigrafe riportata e ne chiede una rideterminazione in termini più equi sostenendo, in buona sintesi, che il sig. Genovese ha effettivamente contestato, in una fase concitata della gara, alcune decisioni del direttore di gara con fare certamente irrispettoso ma certamente non violento; nega, inoltre, che il Genovese abbia rivolto alcuna frase ingiuriosa nei confronti dell'DDG n.2 così come non si è mai recato né tanto meno intrattenuto nello spogliatoio degli ufficiali di gara.

A tal fine chiede espressamente che venga sentito il sig. Gianluca Genovese avendone questi fatta espressa richiesta e chiede che vengano, altresì, assunti i testi così come indicati nel reclamo.

All'udienza odierna è stato sentito il sig. Gianluca Genovese, assistito dal proprio difensore di fiducia il quale ha confermato quanto già esposto in reclamo.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente dichiara inammissibile la chiesta prova testimoniale perché non prevista dall' attuale disciplina atteso che l'art. 76 del CGS (che disciplina il procedimento davanti a questa Corte) al comma 4 consente solo la produzione di nuovi documenti *purché indispensabili al fine del decidere*.

Nel merito letto il referto di gara che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 del CGS fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare si rileva che al 10' del 2° t. è stato allontanato dal terreno di gioco il sig. Gianluca Genovese perché dapprima gridava verso il DDG1, con aria minacciosa, delle frasi dall'evidente tenore offensivo e di sfida entrando, nel contempo, dentro il terreno di gioco rivolgendo insulti ai calciatori avversari.

Successivamente una volta raggiunta la tribuna gridava la seguente frase all'indirizzo del DDG2 ( che nell'occorso era una donna) *" Ti scippo il codino e ti faccio diventare calva, vai a giocare con le bambole, le femmine non servono ad un c\*\*\*\*, c\*\*\*\*\*"*.

Al termine della gara il sig. Genovese è entrato nello spogliatoio degli ufficiali di gara dopo avere dato diverse spallate e manate alla porta ed una volta dentro non solo ha ancora una volta urlato frasi dall'evidente tenore offensivo e minaccioso nei confronti del DDG1 ma lo ha altresì sospinto più volte facendolo indietreggiare fino al muro dopodiché si sedeva rifiutandosi di andarsene sbattendo ripetutamente i pugni sul tavolo.

Solo dopo circa 10', grazie all'intervento dei dirigenti locali, si decideva a lasciare lo spogliatoio degli ufficiali di gara.

Ciò posto il gravame così come proposto è palesemente infondato poichè quanto sostenuto dalla reclamante peraltro in maniera assolutamente generica e riduttiva non

trova riscontro negli atti ufficiali di gara.

Di contro questa Corte rileva che la sanzione così come irrogata dal GST risulta essere incongrua in ordine alle plurime condotte antiregolamentari poste in essere dal sig. Gianluca Genovese per cui la stessa deve essere riformata *in peius* ai sensi del comma 2 dell'art. 78 C.G.S..

Infatti la condotta iniziale del sig. Genovese, che ha determinato il suo allontanamento dal campo, è ascrivibile ad una condotta ingiuriosa nei confronti degli ufficiali di gara sanzionabile con l'inibizione non inferiore ad un mese (lett. a) comma 2 dell'art. 36 CGS) ma lo stesso ha anche assunto un comportamento offensivo nei confronti dei tesserati avversari per cui è prevista una sanzione minima non inferiore ad un mese (comma 3 art. 39 CGS).

Quella successivamente posta in essere al termine della gara con l'irruzione nello spogliatoio va inquadrata nella fattispecie prevista e sanzionata dalla lett. b) del comma 2 dell'art. 36 del CGS norma che prevede una sanzione non inferiore a due mesi.

Infine il comportamento tenuto nei confronti del 2° arbitro costituisce, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 28 del CGS, comportamento discriminatorio avendo comportato direttamente una offesa e una denigrazione per motivi di sesso che viene sanzionato con una inibizione non inferiore a quattro mesi.

Ciò posto la sanzione a carico del sig. Gianluca Genovese va rideterminata come in dispositivo applicandosi allo stesso le sanzioni minime previste da ogni singola violazione non trovando applicazione al procedimento sportivo l'istituto della continuazione maggiorata per effetto della recidiva ex art. 18 CGS poiché già precedentemente sanzionato per comportamento irrispettoso nei confronti di un ufficiale di gara nel corso dell'attuale stagione sportiva.

La violazione della norme in materia discriminatoria posta in essere dal sig. Gianluca Genovese nei confronti dell'arbitro n.2 deve ritenersi di particolare gravità sia perché posta in essere da un dirigente sia perché avvenuta in danno di un ufficiale di gara per la quale deve sanzionarsi anche la Società ai sensi del combinato disposto dei commi 4 e 5 dell'art. 28 con la disputa di una gara a porte chiuse.

Visto il comma 7 dell'art. 28 del CGS in assenza di precedenti specifici si sospende per il periodo di anni uno l'esecuzione della sanzione così come sopra inflitta alla società, sottoponendola ad un eguale periodo di prova avvertendola che se durante il periodo di prova dovesse incorrere nella stessa violazione, la sospensione verrà revocata e la sanzione verrà applicata in aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto reclamo ed in riforma della sanzione così come inflitta dal GST ridetermina a tutto il 21 ottobre 2020 l'inibizione a carico del sig. Gianluca Genovese.

Infligge alla Soc. Montalbano la sanzione della disputa di una gara a porte chiuse sanzione questa che viene sospesa per il periodo di anni uno con avvertimento che nel periodo di prova ove dovesse incorrere nella medesima violazione la sospensione verrà revocata e la sanzione verrà applicata in aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione.

Per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00) non versato.

Il Presidente relatore  
Avv. Ludovico La Grutta

## **Procedimento 66/A**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore**  
**Componente Avv. Felice Blando**

**Componente Dott. Sergio La Commare**  
**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

U.S. SAPONARA (ME) Avverso squalifica per sei gare inflitta al calciatore Trimarchi Maurizio - Campionato 1<sup>a</sup> Cat. Girone "B" Gara: Saponara – Dulia del 04.01.2020 – C.U. n.234 dell'08.01.2020.

Con tempestivo e rituale preannuncio di reclamo e successivo tempestivo invio dei motivi l'US Saponara impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe specificata e ne chiede una rideterminazione in termini più equi sostenendo, in buona sintesi, che il proprio calciatore al termine della gara si è limitato a protestare, sebbene vivacemente, nei confronti del DDG ma non lo ha nemmeno sfiorato.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 del CGS fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare rileva che al termine della gara il calciatore Trimarchi Maurizio è stato espulso perché andava incontro al DDG protestando e stratonandolo.

Detto comportamento va inquadrato in una condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico per la quale è prevista la sanzione della squalifica non inferiore a quattro gare ( lett. b) comma 1 dell'art.36 C.G.S.). In ragione di quanto sopra il gravame può trovare parziale accoglimento dovendosi rideterminare la sanzione inflitta al calciatore Trimarchi Maurizio nel minimo edittale in ragione del fatto che il tutto è avvenuto in unico ed isolato contesto e che dopo la notifica del provvedimento disciplinare non ha proseguito nel comportamento protestatario.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina in quattro gare la squalifica a carico del calciatore Maurizio Trimarchi. Per l'effetto dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Il Presidente relatore  
 Avv. Ludovico La Grutta

**Procedimento n.69/A**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore**  
**Componente Avv. Felice Blando**  
**Componente Dott. Sergio La Commare**  
**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

A.S.D. S.C. PALAZZOLO (SR) Avverso squalifica fino al 10.2.2020 a carico dell'allenatore sig. Francesco Di Gaetano; avverso inibizione fino 5.3.2020 a carico del dirigente sig. Luigi Calabrese; avverso squalifica per cinque gare a carico del calciatore sig. Giuseppe Grasso ed avverso l'ammenda di € 100,00 - Campionato Eccellenza Girone "B" Gara: SC Palazzolo – Città di S. Agata del 12.1.2012 – C.U. 247 del 15.01.2020.

Con tempestivo preannuncio e successivo tempestivo invio dei motivi l'ASD SC Palazzolo, in persona del suo rappresentante pro tempore impugna le sanzioni assunte dal GST così come riportate in epigrafe e ne chiede la revoca o la rideterminazione in termini più equi sostenendo in buona sintesi che la squalifica a carico del proprio allenatore sarebbe sproporzionata rispetto al fatto commesso; per quanto attiene la sanzione dell'ammenda questa sarebbe sproporzionata poiché gli arbitri sebbene fossero stati avvertiti che se non l'avessero fatta subito avrebbero rischiato di fare la doccia con l'acqua fredda, gli stessi

però hanno ritenuto di farla dopo il colloquio dell'osservatore; in ordine alla squalifica del calciatore sig. Giuseppe Grasso ne chiede una riduzione in quanto lo stesso è stato spintonato da un avversario e solo in reazione a tale gesto ha reagito sospingendolo a sua volta urlandogli "vattinni"; in ultimo per quanto riguarda la sanzione a carico del sig. Luigi Calabrese questi, nel riconsegnare all'arbitro le chiavi dell'autovettura, si sarebbe limitato a chiedere delle delucidazioni in ordine ad una decisione tecnica che era stata assunta nel corso della gara.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente, dichiara inammissibile il gravame relativamente alla squalifica dell'allenatore sig. Francesco Di Gaetano e all'ammenda di € 100,00, in quanto dette sanzioni non sono impugnabili ai sensi delle lett. b) e d) del comma 3 dell'art. 137 CGS.

Nel merito letto il referto di gara che, ai sensi del comma 1 dell'art. 61 C.G.S. fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al termine del primo tempo diversi calciatori e dirigenti creavano una mischia alla quale partecipavano circa una ventina di persone tra le quali il DDG, comunque, individuava il calciatore Grasso Giuseppe il quale spingeva e prendeva per il collo un calciatore avversario gridandogli nel contempo "ti ammazzo".

Al termine della gara, dopo la consegna dei documenti il dirigente accompagnatore sig. Luigi Clemente entrava nello spogliatoio degli ufficiali di gara ed in modo insistente si rivolgeva nei confronti dell'arbitro chiedendogli di essere clemente in sede di refertazione in ordine a quanto commesso dai propri tesserati.

Il gravame può trovare solo parziale accoglimento solo per quanto riguarda la sanzione irrogata a carico del calciatore Grasso Giuseppe la quale va rideterminata nel minimo edittale di cui all'art. 38 C.G.S. trovando quanto sostenuto dalla reclamante parziale riscontro negli atti ufficiali di gara mentre deve essere respinto per quanto riguarda la sanzione a carico del sig. Luigi Calabrese risultando la sanzione inflittagli dal giudice di prime cure congrua e non suscettibile della benchè minima riduzione in relazione a quanto dallo stesso commesso.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina in tre gare la squalifica a carico del calciatore Giuseppe Grasso confermando nel resto l'impugnato provvedimento perché in parte infondato ed in parte inammissibile. Per l'effetto dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia non versato.

Il Presidente relatore  
Avv. Ludovico La Grutta

### **Procedimento n.73/A**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore**  
**Componente Avv. Felice Blando**  
**Componente Dott. Sergio La Commare**  
**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

A.S.D. MILAZZO (ME) Avverso squalifica per tre gare a carico del calciatore sig. Paolo Genovese ed avverso ammenda di € 500,00 - Campionato Promozione Girone "C" Gara: Milazzo – Jonica F.C. del 12.01.2020 – C.U. n. 247 del 15.01.2020.

Con tempestivo preannuncio di reclamo e successivo e tempestivo invio dei motivi l'ASD Milazzo, in persona del suo rappresentante legale pro tempore impugna le sanzioni assunte dal GST a carico dei propri tesserati come in epigrafe riportate e ne chiede una

rideterminazione in termini più equi sostenendo, in buona sintesi, che per quanto riguarda la squalifica inflitta al proprio calciatore questa è sproporzionata a quanto dallo stesso commesso, essendosi questi limitato a un comportamento sicuramente irrispettoso ma certamente non minaccioso.

Anche la sanzione dell'ammenda sarebbe eccessiva in quanto l'inserimento in distinta di una persona non tesserata era dovuta ad una mera dimenticanza mentre il pubblico si sarebbe limitato a delle invettive verbali.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letti i referti di gara redatti dagli ufficiali di gara e quello del Commissario di Campo che per il combinato disposto del comma 1 dell'art.61 e comma 1 dell'art. 62 CGS fanno piena prova in ordine i fatti accaduti ed ai comportamenti di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare e del comportamento del pubblico rileva che al termine della gara il sig. Paolo Genovese si avvicinava all'AA1 nei confronti del quale profferiva una frase dall'evidente tenore offensivo e minaccioso.

Per quanto attiene poi al comportamento del pubblico e degli addetti al servizio d'ordine si rileva che durante il riscaldamento pre gara alcuni sostenitori della soc. Milazzo minacciavano ed insultavano gli ufficiali di gara. Al 43' del 2° t. altri sostenitori si arrampicavano sulla recinzione e sputavano all'indirizzo del DDG e dell'AA2 nei cui confronti lanciavano, colpendolo, un paio di occhiali.

Infine al termine della gara due addetti al servizio d'ordine si avvicinavano al DDG e all'AA1 insultandoli e minacciandoli.

In ragione di quanto sopra il gravame può trovare solo parziale accoglimento dovendosi rideterminare la squalifica a carico del calciatore sig. Paolo Genovese nel minimo edittale di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 38 del CGS posto che l'azione è avvenuta in unico ed isolato contesto. Va confermata invece la sanzione dell'ammenda risultando la stessa congrua e non suscettibile della benchè minima riduzione in relazione ai plurimi comportamenti antiregolamentari posti in essere dai sostenitori dell'ASD Milazzo nonché dalla medesima società oltre che dai propri tesserati.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina in due gare la squalifica a carico del sig. Paolo Genovese, confermando nel resto l'impugnato provvedimento.

Per l'effetto dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Presidente relatore  
Avv. Ludovico La Grutta

Corte Sportiva di Appello Territoriale  
Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

---

**PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 14 gennaio 2020**

---

**IL SEGRETARIO**  
Maria GATTO

**IL PRESIDENTE**  
Santino LO PRESTI